



TRIBUNALE DI GENOVA PRESIDENZA

Prot. 3580/2021

Al Consiglio Giudiziario
SEDE

Oggetto: assegnazione dei procedimenti in materia di cui all'art. 3 u.c. l. 219/2017 relativi alla vaccinazione COVID 19

Il presidente della sezione IV civile (famiglia, persone e giudice tutelare) ha fatto pervenire richiesta immediatamente esecutiva di modifica della tabella di quella sezione per meglio disciplinare l'assegnazione dei procedimenti ex art. 3 u.c. l. 219/2017 relativi alla vaccinazione COVID 19. Trattasi di richiesta del tutto condivisibile che assume carattere di urgenza attesa la materia legata all'emergenza sanitaria in atto.

Per tali ragioni, richiamate le dettagliate ragioni espresse nella richiesta che si allega e condivisa dai giudici di quella sezione, così si dispone:

1. I procedimenti in materia di art. 3 u.c. l. 219/2017 relativi alle vaccinazioni anticovid19, di competenza del Giudice Tutelare, sono assegnati a tutti i giudici della sezione che, solo ai fini di tali procedimenti, svolgeranno le funzioni di giudici tutelari.

2. L'assegnazione, progressiva in base alla data di iscrizione del procedimento, avverrà a partire dal Presidente di Sezione (per il quale non è previsto alcun esonero) e a seguire a tutti gli altri giudici secondo il criterio di anzianità nel ruolo

Provvedimento immediatamente esecutivo

Genova, 23 settembre 2021

Il Presidente del Tribunale
Enrico Ravera



TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Volontaria Giurisdizione – Ufficio del Giudice Tutelare

AL PRESIDENTE
TRIBUNALE DI GENOVA

Il Presidente Sezione IV – Famiglia, Persone e Giudice Tutelare

Sentiti i Giudici della Sezione Famiglia e condiviso con gli stessi il presente provvedimento che comporta una variazione tabellare

atteso lo stato di emergenza sanitaria in atto e l'urgenza di procedere alla vaccinazione anti covid-19 dei soggetti più fragili;

vista la necessità, nell'interesse generale, di non interrompere il piano vaccinale già predisposto;

preso atto che stanno pervenendo ricorsi dai genitori, dagli assistenti sociali, dai medici del Servizio Sanitario Nazionale, relativi a casi di conflitto tra esercenti la responsabilità genitoriale e i figli minori in ordine alla sottoposizione di questi ultimi al vaccino;

ritenuto in particolare che i ricorsi finora pervenuti riguardavano casi di conflitto tra un genitore e il figlio (mentre l'altro genitore è favorevole al vaccino) o tra servizi sociali affidatari dei minori e uno dei genitori;

ritenuto che, a seguito di riunione ex art. 47 OG di cui si allega il relativo verbale, la sezione unanimemente ha ritenuto che in tutti questi casi trovi applicazione l'art. 3 u.c. della legge 219 del 2017 sul consenso informato (salvo i casi in cui sia già in corso un procedimento di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale di fronte al Tribunale per i Minorenni o al Giudice Ordinario);

ritenuto peraltro che anche in quest'ultimo caso l'istituto applicabile sia quello della legge sul consenso informato dovendosi però, per economia processuale, ritenere la competenza del giudice che già procede;

rilevato che, anche applicando l'art. 3 della legge 219/2017 il Giudice deve procedere all'ascolto delle parti e soprattutto del minore e che quindi la procedura richiede un impegno non indifferente e soprattutto va trattata con urgenza stante la sussistenza di uno stato di pandemia conclamata e i rischi della mancata vaccinazione;

ritenuto che la sezione ha condiviso che tale sforzo nel trattare con approfondimento ma rapidamente tali procedimenti non possa gravare solo sui due unici giudici tutelari (essendo

tra l'altro ben noto, alla S.V., che tale organizzazione dell'ufficio è stata ritenuta insufficiente da una recente pronuncia del CSM)

ritenuto che l'ampliamento della composizione dell'ufficio del Giudice Tutelare non è peraltro allo stato possibile in quanto il giudice trasferendo alla sezione non prenderà servizio prima della fine di novembre;

ritenuto quindi che tutti i giudici della sezione hanno concordemente ritenuto che la decisione giurisprudenziale sulla applicabilità dell'art. 3 l. 219/2017 (che quindi esclude la competenza del giudice di famiglia ex art. 316 e 337 ter cpc) deve essere accompagnata da un supporto all'ufficio del giudice tutelare e che, pertanto, tutti si sono dichiarati disponibili ad essere incaricati di tale incumbente quali giudici tutelari;

ritenuto quindi che occorre procedere ad una modifica tabellare immediatamente esecutiva (in questa settimana sono già pervenuti 8 ricorsi in materia) per assegnare a tutti i giudici della sezione i procedimenti in materia di art. 3 l. 219/2017 relativi alle vaccinazioni anti-covid19;

P.Q.M.

Richiede al Presidente del Tribunale di adottare una variazione tabellare immediatamente esecutiva nella quale sia previsto quanto segue:

1. I procedimenti in materia di art. 3 u.c. l. 219/2017 relativi alle vaccinazioni anticovid19, di competenza del Giudice Tutelare, sono assegnati a tutti i giudici della sezione che, solo ai fini di tali procedimenti, svolgeranno le funzioni di giudici tutelari.

2. L'assegnazione, progressiva in base alla data di iscrizione del procedimento, avverrà a partire dal Presidente di Sezione (per il quale non è previsto alcun esonero) e a seguire a tutti gli altri giudici secondo il criterio di anzianità nel ruolo

Genova, 22 settembre 2021

Il Presidente sezione IV
dott. Domenico Pellegrini

**Domenico
Pellegrini**

Firmato digitalmente da Domenico Pellegrini
ND: cn=Domenico Pellegrini, o,
ou=Ministero della Giustizia,
email=domenico.pellegrini@giustizia.it, c=IT
Data: 2021.09.22 13:38:44 +02'00'